



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

16.10.2013

B7-0468/2013

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione

a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento

sulla sospensione dell'accordo SWIFT a seguito della sorveglianza
dell'Agenzia per la sicurezza nazionale statunitense
(2013/2831(RSP))

Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Birgit Sippel
a nome del gruppo S&D

B7-0468/2013

Risoluzione del Parlamento europeo sulla sospensione dell'accordo SWIFT a seguito della sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale statunitense (2013/2831(RSP))

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- visto l'articolo 87 del TFUE,
- visto l'articolo 225 del TFUE,
- visto l'articolo 226 del TFUE,
- visto l'articolo 218 del TFUE,
- visto l'articolo 234 del TFUE,
- visto l'articolo 314 del TFUE,
- visto l'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi,
- vista la sua risoluzione del 4 luglio 2013 sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e sul loro impatto sulla vita privata dei cittadini dell'Unione europea¹,
- viste la decisione del Consiglio 2010/412/UE, del 13 luglio 2010, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi², nonché le relative dichiarazioni da parte della Commissione europea e del Consiglio,
- vista la sua risoluzione del 17 settembre 2009 sul previsto accordo internazionale sul trasferimento di dati di messaggistica finanziaria al Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti d'America per prevenire e combattere il terrorismo e il suo finanziamento³,
- vista la sua risoluzione dell'11 febbraio 2010 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea

¹ Testi approvati, P7_TA(2013)0322.

² GU L 195 del 27.7.10, pag. 3.

³ GU C 224 E del 19.8.2010, pag. 8.

agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi¹,

- vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 sulla raccomandazione della Commissione al Consiglio di autorizzare l'apertura dei negoziati in vista di un accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America ai fini della messa a disposizione del Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti di dati di messaggistica finanziaria per prevenire e combattere il terrorismo e il suo finanziamento²,
- viste la sua risoluzione dell'8 luglio 2010 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi³ e la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0224/2010),
- viste le relazioni del 30 marzo 2011 (SEC(2011)0438) e del 14 dicembre 2012 (SWD(2012)0454) relative alla revisione congiunta dell'attuazione dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi,
- vista la relazione del 1° marzo 2011 sull'ispezione dell'attività di esecuzione da parte di Europol dell'accordo relativo al programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (TFTP), condotta nel novembre 2010 dall'autorità di controllo comune di Europol,
- vista la dichiarazione pubblica rilasciata il 14 marzo 2012 dall'autorità di controllo comune di Europol per quanto concerne l'attuazione dell'accordo TFTP,
- vista la valutazione del 18 marzo 2013 condotta dall'autorità di controllo comune di Europol sull'esito della sua terza ispezione dell'esecuzione dei compiti di Europol ai sensi dell'accordo TFTP,
- vista la lettera del 18 aprile 2011 di Paul Breitbarth, membro dell'autorità olandese per la protezione dei dati, al capo della delegazione dell'équipe dell'UE incaricata della verifica congiunta del TFTP,
- vista la lettera del 7 giugno 2011 di Jacob Kohnstamm, a nome del gruppo di lavoro "articolo 29" per la protezione dei dati, a Melissa A. Hartman, vice segretario aggiunto, del Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti,
- vista la lettera del 21 dicembre 2012 di Jacob Kohnstamm, a nome del gruppo di lavoro "articolo 29" per la protezione dei dati, a Juan Fernando López Aguilar, presidente della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

¹ GU C 341 E del 16.12.2010, pag. 100.

² GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 66.

³ GU C 351 E del 2.12.2011, pag.453.

- viste la lettera del 12 settembre 2013 del Commissario Malmström a David Cohen, sottosegretario del Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti competente per il terrorismo e l'intelligence finanziaria, e la risposta del 18 settembre 2013 del sottosegretario Cohen,
 - vista la comunicazione della Commissione del 13 luglio 2011 intitolata "Sistema europeo di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi: opzioni possibili" (COM(2011) 0429),
 - viste le interrogazioni con richiesta di risposta scritta E-11200/2010, E-2166/2011, E-2762/2011, E 2783/2011, E-3148/2011, E-3778/2011, E-3779/2011, E-4483/2011, E-6633/2011, E 8044/2011, E-8752/2011, E-617/2012, E-2349/2012, E-3325/2012, E-7570/2012 ed E-000351/2013,
 - visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che l'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (in appresso "l'accordo") è entrato in vigore il 1° agosto 2010;
 - B. considerando che la stampa riferisce che l'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti (NSA) ha avuto accesso diretto ai sistemi TI di una serie di società private e ha ottenuto un accesso diretto alla messaggistica finanziaria riguardante trasferimenti finanziari e relativi dati da un fornitore di servizi di messaggistica finanziaria internazionale attualmente oggetto dell'accordo;
 - C. considerando che, nella sua risoluzione del 4 luglio 2013 sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e sul loro impatto sulla vita privata dei cittadini dell'Unione europea, il Parlamento ha incaricato la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni di condurre un'indagine approfondita sulla questione, in collaborazione con i parlamenti nazionali e con il gruppo di esperti UE-USA istituito dalla Commissione, e di riferire in proposito entro la fine dell'anno;
 - D. considerando che, dopo aver respinto l'accordo TFTP provvisorio, la maggioranza dei deputati al Parlamento europeo ha dato il proprio consenso all'attuale accordo TFTP esclusivamente in conseguenza della più ampia protezione da esso garantita al fine di salvaguardare i dati personali e i diritti alla riservatezza dei cittadini dell'Unione;
 - E. considerando che il Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti ha classificato come "Segreto UE" un elevato numero di informazioni importanti relative a tale accordo;
 - F. considerando che, secondo il gruppo "articolo 29" per la protezione dei dati, l'attuale procedura per l'esercizio del diritto di accesso potrebbe non essere adeguata e, di fatto, potrebbe non essere possibile esercitare il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e congelamento;
 - G. considerando che la Commissione ha dichiarato di riconoscere che – sebbene l'accordo stabilisca rigorose misure di salvaguardia per quanto riguarda il trasferimento di dati –

l'ambizione a più lungo termine dell'UE è l'istituzione di un sistema che consenta di effettuare l'estrazione dei dati nel territorio dell'UE;

- H. considerando che la Commissione è stata invitata a sottoporre al Parlamento e al Consiglio, entro il 1° agosto 2011, un quadro giuridico e tecnico per l'estrazione dei dati nel territorio dell'UE e, entro il 1° agosto 2013, una relazione sull'avanzamento dei lavori relativi allo sviluppo di un sistema unionale equivalente a norma dell'articolo 11 dell'accordo;
 - I. considerando che, anziché sottoporre il quadro giuridico e tecnico per l'estrazione dei dati nel territorio dell'UE, il 13 luglio 2011 la Commissione ha presentato una descrizione dei diversi passi in avanti compiuti verso la creazione di tale quadro, comunicando i risultati preliminari e alcune opzioni teoriche relative a un sistema europeo di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi, senza entrare nel dettaglio;
 - J. considerando che la relazione sull'avanzamento dei lavori relativi allo sviluppo di un sistema unionale equivalente a norma dell'articolo 11 dell'accordo non è mai stata presentata;
 - K. considerando che i colloqui tra i servizi della Commissione e l'amministrazione degli Stati Uniti non possono essere assimilabili a un'indagine, né può esserlo la mera fiducia nelle dichiarazioni degli USA;
1. ritiene che – poiché l'obiettivo principale dell'UE consiste nel promuovere le libertà individuali – le misure di sicurezza a sostegno di tali libertà, comprese le misure antiterrorismo, debbano essere perseguite attraverso lo Stato di diritto e debbano essere soggette agli obblighi in materia di diritti fondamentali, compresi quelli relativi alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati;
 2. ribadisce il rifiuto di uno scambio di dati in massa con gli Stati Uniti e con tutti i paesi terzi in generale nel nome della lotta al terrorismo, e riafferma che tutte le misure di sicurezza perseguite dovrebbero rispettare lo Stato di diritto ed essere soggette agli obblighi in materia di diritti fondamentali, compresi quelli relativi alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati;
 3. è seriamente preoccupato per i documenti recentemente svelati sulle attività della NSA in materia di accesso diretto alla messaggistica finanziaria e ai relativi dati, che costituirebbero una palese violazione dell'accordo e in particolare del suo articolo 1, qualora ne venisse accertata l'esattezza;
 4. auspica che tutte le parti dell'accordo garantiscano:
 - a) che l'accordo, in particolare le misure di salvaguardia di cui all'articolo 5, contempli senza eccezioni tutta la messaggistica finanziaria e i relativi dati conservati nel territorio dell'UE, come specificato all'articolo 1;
 - b) che le richieste a norma dell'articolo 4 non siano astratte, ma specificate in maniera quanto più possibile precisa;

- c) che l'espressione "quanto più possibile precisa" all'articolo 4 sia interpretata come l'espressione attualmente figurante all'articolo 5;
 - d) che il numero di messaggi finanziari oggetto di accesso sia reso noto al pubblico;
 - e) che i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e congelamento possano essere concretamente esercitati;
 - f) che il garante permanente nominato dalla Commissione disponga di pieni poteri per esaminare in tempo reale e retrospettivamente tutte le ricerche fatte sui dati forniti, per bloccare una qualsiasi o la totalità delle ricerche che risultino in violazione dell'articolo 5, per investigare tali ricerche e, all'occorrenza, per chiedere ulteriori giustificazioni in merito al nesso con il terrorismo;
5. ribadisce la necessità di basare gli accordi concernenti la condivisione dei dati con gli Stati Uniti su un quadro giuridico coerente in materia di protezione dei dati che offra norme di protezione dei dati personali giuridicamente vincolanti, anche per quanto riguarda la limitazione delle finalità, la minimizzazione dei dati, l'informazione, l'accesso, la rettifica, la cancellazione e il ricorso;
 6. teme che l'accordo non sia stato attuato in conformità delle sue disposizioni, in particolare quelle degli articoli 1, 4, 12, 13, 15 e 16; chiede pertanto alla Commissione di presentare una proposta legislativa concernente la sospensione dell'accordo;
 7. ritiene che la comunicazione della Commissione su un sistema europeo di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi non costituisca una base adeguata per ulteriori discussioni più specifiche; esorta pertanto vivamente la Commissione a presentare senza ulteriori indugi una proposta legislativa concernente un quadro giuridico e tecnico per l'estrazione dei dati nel territorio dell'UE;
 8. esorta energicamente le tre istituzioni a deliberare attentamente sulle implicazioni in materia di diritti umani di eventuali opzioni alternative concernenti futuri scambi di dati che rispettino pienamente i principi della protezione dei dati, in particolare il test di necessità e proporzionalità;
 9. rileva che il test di necessità e proporzionalità applicato alle misure che limitano i diritti e le libertà fondamentali deve tenere conto della totalità delle misure di sicurezza esistenti intese a combattere il terrorismo e i reati gravi; ritiene pertanto che giustificazioni generiche delle misure di sicurezza mediante riferimenti sommari alla lotta contro il terrorismo o i reati gravi non siano sufficienti;
 10. auspica che un'eventuale proposta legislativa concernente un quadro giuridico e tecnico per l'estrazione dei dati nel territorio dell'UE garantisca:
 - a) il pieno rispetto della legislazione unionale sulla protezione dei dati;
 - b) che non sia estratto alcun dato riguardante l'Area unica dei pagamenti in euro (Single Euro Payments Area – SEPA) né alcun dato finanziario nazionale, a prescindere dal sistema nel quale tali dati sono trattati;

- c) che non sia estratto o conservato alcun dato senza autorizzazione preliminare;
11. chiede, alla luce di quanto precede, che la Commissione sospenda temporaneamente l'accordo fintantoché non siano soddisfatte le seguenti condizioni per l'apertura di negoziati sulla sua ripresa:
- a) la presentazione di una spiegazione completa ed esaustiva dei fatti volta a chiarire se un'agenzia governativa statunitense o un organo equivalente abbia ottenuto un accesso non autorizzato ai dati finanziari disciplinati dall'accordo, al di fuori o in violazione del medesimo;
 - b) il completo rimedio della situazione, se del caso;
 - c) la realizzazione di un'analisi esaustiva dell'applicazione degli articoli 1, 4, 12, 13, 15 e 16 dell'accordo e l'individuazione di una soluzione per la loro corretta applicazione;
 - d) la presentazione di una proposta legislativa della Commissione concernente un quadro giuridico e tecnico per l'estrazione dei dati nel territorio dell'UE;
12. chiede, alla luce di quanto precede, al Consiglio e agli Stati membri di autorizzare il Centro per la lotta alla criminalità informatica di Europol a condurre un'indagine sulle accuse di accesso non autorizzato ai dati finanziari disciplinati dall'accordo;
13. chiede che, nell'ambito dell'inchiesta speciale della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni sulla sorveglianza di massa dei cittadini dell'Unione europea, si indaghi ulteriormente sulle accuse di accesso illecito alla messaggistica finanziaria oggetto dell'accordo;
14. ritiene che, sebbene il Parlamento non abbia poteri formali a norma dell'articolo 218 del TFUE per avviare la sospensione o la risoluzione di un accordo internazionale, la Commissione debba agire qualora il Parlamento ritiri il proprio sostegno a un particolare accordo; rileva che, al momento di valutare se dare o meno il proprio consenso a futuri accordi internazionali, il Parlamento terrà conto delle risposte della Commissione e del Consiglio in relazione all'accordo in questione;
15. chiede che tutti i documenti e le informazioni pertinenti siano messi immediatamente a disposizione ai fini delle delibere del Parlamento;
16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e a Europol.